



COMUNE DI REDAVALLE

(Provincia di Pavia)

***REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITÀ NELL'AREA SITA IN VIA
GARIBALDI N. 16/18, SITUATA TRA IL PALAZZO COMUNALE E LA
SCUOLA RENE' PANIS***

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 21 DEL 28/09/2017

Articolo 1

1. Il presente Regolamento si applica all'area sita in Via Garibaldi n. 16/18, situata tra il palazzo comunale e la scuola Renè Panis, su cui insiste anche il parco giochi comunale, in seguito denominata per brevità "*cortile*".
2. Il presente regolamento disciplina la gestione dell'attività nel cortile limitatamente all'orario extrascolastico.
3. Il cortile, al di fuori dell'orario scolastico è uno spazio pubblico a disposizione di tutta la popolazione e sottoposto alle Leggi ed ai Regolamenti vigenti. In occasione di organizzazione di manifestazioni di particolare interesse, potranno quindi essere concesse deroghe ai normali orari e giorni di utilizzo da parte del Sindaco.

Articolo 2

1. Il cortile durante l'orario in cui si svolgono attività scolastiche non è aperto al pubblico;
2. Al di fuori dei periodi di cui al comma 1) l'ingresso nel cortile è vietato, e salvo che il fatto costituisca reato, sarà punito ai sensi dell'art. 10.

Articolo 3

1. Le domande relative all'organizzazione di iniziative ed attività nel cortile va presentata al Comune di Redavalle entro 15 giorni solari dalla data prevista per lo svolgimento delle stesse che potranno svolgersi previa autorizzazione del Sindaco.
2. La concessione degli spazi per tali iniziative è gratuita.

Articolo 4

1. L'accesso al cortile al pubblico è consentito, ai singoli cittadini nonché a gruppi o associazioni di cittadini che ivi intendono riunirsi.
2. L'associazione o il gruppo di cittadini che chiede invece l'utilizzo del cortile per organizzare manifestazioni o attività deve impegnarsi all'osservanza delle seguenti disposizioni:
 - a) uso corretto delle attrezzature e conservazione dell'ordine esistente;
 - b) segnalazione immediata al personale comunale di eventuali danni causati o riscontrati;
 - c) stretta limitazione all'utilizzo degli spazi concessi;
 - d) tempestiva comunicazione del mancato utilizzo degli spazi;
 - e) è richiesta apposita cauzione a garanzia del ripristino e della pulizia dell'area di euro 300,00 (trecento) che verrà restituito al termine dell'utilizzo, fatto salvo il diritto del Comune di avvalersene qualora si riscontrassero danni imputabili al non corretto utilizzo dell'area da parte del richiedente. Il pagamento per l'utilizzo dell'area è da effettuarsi al momento della prenotazione. Sono esclusi dal pagamento della suddetta cauzione la Scuola dell'Infanzia e la scuola Primaria di Redavalle, le Associazioni di volontariato ovvero gli Enti che operino senza fini di lucro.
 - f) curare la pulizia e la sorveglianza dell'area avuta in concessione e provvedere alla sua apertura e chiusura.

Articolo 5

1. All'interno del cortile scolastico è possibile introdurre animali, ma il detentore dovrà essere munito di quanto occorre per la raccolta delle deiezioni solide.
2. Il soggetto di cui al comma 1 dovrà ripulire immediatamente dalle deiezioni prodotte dall'animale;
3. Il soggetto di cui al comma 1 dovrà mantenere l'animale al guinzaglio.

Articolo 6

1. La chiusura del cortile avverrà secondo le modalità precedentemente descritte, mediante personale all'uopo incaricato dal Servizio Tecnico.

Articolo 7

1. Sul cortile vige il divieto di transito e divieto di sosta, eccetto per i veicoli del personale scolastico docente e non docente, i mezzi di trasporto degli alunni, i veicoli delle Forze dell'Ordine e di Soccorso, i mezzi del Comune di Redavalle, e per i mezzi privati che accompagnano gli studenti con disabilità motorie.
2. Tutti i mezzi di cui al comma 1), ad eccezione di quelli delle forze dell'Ordine, dei mezzi di soccorso e del comune di Redavalle, dovranno essere muniti di apposita Autorizzazione che dovrà necessariamente essere esposta e ben visibile durante il transito ovvero per tutta la durata della sosta.
3. Il transito dei veicoli autorizzati di cui al comma 2, potrà avvenire non oltre 15 minuti prima dell'inizio delle lezioni e non prima di 10 minuti dal loro termine.
4. Il transito dei veicoli dovrà avvenire a "passo d'uomo".

Articolo 8

1. I conducenti dei mezzi di trasporto di cui all'art. 7, comma 1, del presente Regolamento, ad eccezione di quelli delle Forze dell'Ordine, dei mezzi di soccorso e dei mezzi del Comune di Redavalle, dovranno presentare al Comune apposita istanza per il rilascio dell'Autorizzazione di cui al precedente art. 8, comma 2. Alla predetta istanza dovranno essere allegati idonei documenti comprovanti il possesso dei requisiti per l'Autorizzazione di cui al precedente art. 7.

Articolo 9

1. All'interno del cortile è attiva la vigilanza tramite monitoraggio remoto con telecamere appositamente installate.

Articolo 10

1. La violazione alle norme del presente Regolamento comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a favore del Comune di Redavalle, da 50,00 euro a 500,00 euro analogamente a quanto disposto dall'art. 7/bis del D.L.gs n. 267/2000.
2. L'Autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge n. 689/1990 è il Sindaco, il quale a sua volta con proprio atto, potrà individuare altro funzionario del Comune ovvero il Segretario.